REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/880 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda disposizioni specifiche contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi ([1]), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e uno o più paesi terzi. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

(2) L'Unione europea e il Cile hanno concluso un accordo interinale sugli scambi ([2]) contenente alcune disposizioni sulle misure di salvaguardia bilaterali che non sono conformi al regolamento (UE) 2019/287. L'allegato di tale regolamento dovrebbe pertanto includere riferimenti a dette disposizioni.

(3) Al fine di garantire la trasparenza e la leggibilità, tali disposizioni dovrebbero pertanto essere aggiunte all'allegato del regolamento (UE) 2019/287,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto al testo dell'allegato del regolamento (UE) 2019/287.

([1]) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/287/oj.
([2]) GU L, 2024/2953, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/2953/oj.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«**Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

Data di applicazione	1.2.2025
Clausole di salvaguardia bilaterali e/o altri meccanismi	Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione C Misure di salvaguardia bilaterali
Disposizioni contenute nell'accordo	Articolo 5.9, lettera b) "b) 'periodo transitorio': i) un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o ii) il periodo per la soppressione dei dazi, maggiorato di due anni, per tutte le merci per le quali la tabella di cui all'allegato 2 della parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale prevede un periodo di soppressione dei dazi di sette anni." Articolo 5.10, paragrafo 2, lettera b), punto ii) "ii) l'aliquota della nazione più favorita applicata alla merce interessata in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo." Articolo 5.11, paragrafo 1, lettera c) "1. Una misura di salvaguarda bilaterale non è applicata: … c) oltre la scadenza del periodo transitorio quale definito all'articolo 5.9, lettera b)." Articolo 5.11, paragrafo 2 "2. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce conformemente alla tabella figurante nell'allegato 2." Articolo 5.11, paragrafo 3 "3. Al fine di agevolare l'adeguamento dell'industria interessata nel caso in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale superi un anno, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente, a intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione." Articolo 5.14 "1. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla presente sezione all'importazione di una merce che sia già stata assoggettata a una misura di questo tipo, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata del periodo di applicazione più recente della misura di salvaguardia. Una misura di salvaguardia bilaterale che sia stata applicata più di una volta alla stessa merce non può essere prorogata di altri due anni, come previsto all'articolo 5.11, paragrafo 1, lettera b). 2. Una parte non applica per la stessa merce e nello stesso periodo: a) una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria a norma del presente accordo, e b) una misura di salvaguardia globale a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia." Articolo 5.15 "Regioni ultraperiferiche (*) dell'Unione europea 1. Qualora una merce originaria del Cile sia importata nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione ultraperiferica interessata, l'Unione europea, dopo avere esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione interessata.

2. Ai fini del paragrafo 1, per 'grave deterioramento' si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce merci simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti:

a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e

b) l'effetto delle importazioni di cui al paragrafo 1 sulla situazione dell'industria o del settore economico interessati, compresi il livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, altre disposizioni della presente sezione applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche alle misure di salvaguardia adottate a norma del presente articolo. I riferimenti al 'grave pregiudizio' in altre disposizioni della presente sezione si intendono fatti al 'grave deterioramento' se sono in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

(*) Alla data dell'entrata in vigore del presente accordo le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d'oltremare che modifica il proprio status in quello di regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione europea, applicando tale procedura, cessi di essere una regione ultraperiferica, il presente articolo cessa di essere applicabile a tale paese o territorio d'oltremare a decorrere dalla data di decisione del Consiglio europeo al riguardo. L'Unione europea notifica al Cile qualsiasi modifica riguardante i territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione europea."

Articolo 5.17, paragrafo 2

"2. La domanda si ritiene presentata dall'industria interna o per suo conto se riceve il sostegno dai produttori interni il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo alla parte dell'industria interna che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia l'autorità competente incaricata dell'inchiesta non può avviare un'inchiesta se i produttori interni che hanno espresso sostegno alla domanda rappresentano meno del 25 % della produzione interna totale delle merci simili o direttamente concorrenti facenti capo all'industria interna."

Articolo 5.18, paragrafo 3, lettera a)

"a) prove dell'esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio provocato dall'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra parte, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo; l'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni della merce interessata e l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio; sono esaminati anche i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni per accertare che l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio causata da tali altri fattori non sia imputata all'aumento delle importazioni;"

Articolo 5.18, paragrafo 5

"5. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità competente incaricata dell'inchiesta termini qualsiasi inchiesta effettuata a norma del presente articolo entro 12 mesi dalla data di apertura."

Articolo 5.19, paragrafo 2

"2. Alle parti interessate che abbiano fornito informazioni riservate è richiesta la presentazione di sintesi non riservate oppure, ove tali parti affermino che dette informazioni non possono essere riassunte, dei relativi motivi. Le sintesi sono sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni fornite a titolo riservato. Tuttavia, qualora l'autorità competente incaricata dell'inchiesta ritenga che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta può non tenere conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata a tale autorità da fonti attendibili."

	Articolo 5.22 "Al fine di agevolare la presentazione di documenti nel corso delle procedure di salvaguardia, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta della parte responsabile della procedura accetta i documenti presentati in inglese dalle parti interessate, purché queste ultime forniscano successivamente, entro un termine fissato dall'autorità competente, una traduzione dei documenti nella lingua in cui è condotta la procedura di salvaguardia."»